

DELIBERAZIONE 8 OTTOBRE 2024

401/2024/R/EEL

AVVIO DI UN'INDAGINE CONOSCITIVA FINALIZZATA ALLA VALUTAZIONE DEGLI ESITI DEI MERCATI ELETTRICI AD ASTA CON CONSEGNA A BREVE TERMINE NEL PERIODO 2023-2024

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1311^a riunione del 8 ottobre 2024

VISTI:

- la direttiva (UE) 944/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (di seguito: NED);
- il regolamento (UE) 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso, come modificato e integrato dal regolamento (UE) 1106/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 (di seguito: REMIT);
- il regolamento (UE) 942/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia;
- il regolamento (UE) 943/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sul mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: NER);
- il regolamento (UE) 1747/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che modifica i regolamenti (UE) 942/2019 e (UE) 943/2019 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione;
- il regolamento (UE) 1222/2015 della Commissione del 24 luglio 2015 che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione (di seguito: CACM);
- il regolamento (UE) 1485/2017 della Commissione del 2 agosto 2017 che stabilisce orientamenti in materia di gestione del sistema di trasmissione dell'energia elettrica (di seguito: SOGL);
- il regolamento (UE) 2195/2017 della Commissione del 23 novembre 2017 che stabilisce orientamenti in materia di bilanciamento del sistema elettrico (di seguito: EBGL);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);

- il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, come modificato dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2, recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale” e il conseguente decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009 intitolato “Indirizzi e direttive per la riforma della disciplina del mercato elettrico ai sensi dell’articolo 3, comma 10, della legge 28 gennaio 2009, n. 2. Impulso all’evoluzione dei mercati a termine organizzati e rafforzamento delle funzioni di monitoraggio sui mercati elettrici”;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, concernente la “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE” (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- l’allegato A alla deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, in vigore dall’1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2024, e sostituito dall’1 gennaio 2025 dall’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 25 luglio 2023, 345/2023/R/eel, recante la “Approvazione del Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico”;
- l’allegato A alla deliberazione dell’Autorità 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08, recante il “Testo integrato del monitoraggio del mercato all’ingrosso dell’energia elettrica e del mercato per il servizio di dispacciamento” (di seguito: TIMM);
- la deliberazione dell’Autorità 17 ottobre 2023, 475/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 475/2023/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 febbraio 2024, 60/2024/R/eel (di seguito: 60/2024/R/eel);
- le linee-guida dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia sull’applicazione del REMIT del 22 luglio 2021 (di seguito: linee-guida).

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi della legge 481/95, l’Autorità è investita di una generale funzione di regolazione finalizzata, tra l’altro, a promuovere la concorrenza e l’efficienza nell’offerta dei servizi di pubblica utilità nel settore dell’energia elettrica;
- per perseguire tali finalità, il TIMM reca le disposizioni aventi ad oggetto le modalità e i criteri per lo svolgimento da parte della società Terna S.p.A. (in qualità di gestore della rete di trasmissione nazionale e concessionario a livello nazionale del servizio di dispacciamento – di seguito: Terna o TSO) e della società Gestore dei Mercati Energetici – GME S.p.A. (di seguito: GME) delle attività strumentali all’esercizio della funzione di monitoraggio del mercato elettrico da parte dell’Autorità;
- ai sensi del TIMM (art. 4), l’Autorità notifica a GME e/o a Terna:

- i criteri per la definizione dei prezzi-limite da utilizzare nelle analisi di *withholding* nel mercato del giorno prima;
- i criteri per la definizione del costo variabile standard per unità di produzione da utilizzare sia nelle analisi di *what-if* nel mercato del giorno prima e nel mercato per il servizio di dispacciamento, che nelle analisi di *withholding* nel mercato del giorno prima nonché l'attribuzione delle competenze a GME e Terna in ordine al calcolo del medesimo costo variabile standard in conformità ai predetti criteri;
- ai sensi del decreto legislativo 93/11 (art. 43, comma 4), l'Autorità monitora, tra l'altro, il grado e l'efficacia di apertura dei mercati all'ingrosso e al dettaglio, compresi le borse dell'energia elettrica e del gas naturale;
- ai sensi del medesimo decreto legislativo (art. 43, comma 5), l'Autorità può anche effettuare indagini sul funzionamento dei mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, nonché adottare e imporre i provvedimenti opportuni, necessari e proporzionati per promuovere una concorrenza effettiva e garantire il buon funzionamento dei mercati. In funzione della promozione della concorrenza, l'Autorità può in particolare adottare misure temporanee di regolazione asimmetrica;
- la rilevanza delle attività di monitoraggio dei mercati all'ingrosso, che le norme nazionali hanno posto in capo all'Autorità, risulta, inoltre, rafforzata ed estesa dall'entrata in vigore del REMIT;
- ai sensi del REMIT (art. 7, paragrafo 2), infatti, l'Autorità:
 - deve collaborare con le altre autorità nazionali di regolamentazione, anche a livello regionale, e con l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER) nella conduzione del monitoraggio dei mercati dell'energia all'ingrosso per individuare e prevenire le compravendite basate su informazioni privilegiate o su manipolazioni del mercato o su tentativi di manipolazione del mercato;
 - può, inoltre, monitorare le attività di negoziazione di prodotti energetici all'ingrosso a livello nazionale;
- ai sensi del REMIT, ACER:
 - (art. 16, paragrafo 1, comma 1) mira ad assicurare che le autorità nazionali di regolamentazione svolgano i compiti di cui al medesimo regolamento in maniera coordinata e coerente;
 - (art. 16, paragrafo 1, comma 2) pubblica, se del caso, indicazioni non vincolanti in merito:
 - all'applicazione delle definizioni di cui all'articolo 2, fra cui sono incluse quelle di “informazione privilegiata”, di “manipolazione del mercato” e di “tentata manipolazione del mercato”;
 - a indicatori non esaustivi ed esempi di comportamenti di mercato riguardanti la manipolazione del mercato nonché l'abuso di informazioni privilegiate;
 - (art. 16ter, paragrafo 1) per istituire pratiche di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci all'interno dell'Unione e garantire l'applicazione comune,

uniforme e coerente del diritto dell'Unione, formula orientamenti e raccomandazioni rivolti a tutte le autorità nazionali di regolamentazione o a tutti gli operatori di mercato in merito all'applicazione del divieto d'abuso di informazioni privilegiate e del divieto di manipolazione di mercato;

- ai sensi del REMIT (art. 16ter, paragrafo 3), inoltre, le autorità nazionali di regolamentazione e i partecipanti al mercato tengono debitamente conto degli orientamenti e delle raccomandazioni di ACER;
- le linee-guida pubblicate da ACER attuano quanto previsto dall'art. 16, paragrafo 1, comma 2, del REMIT;
- la Relazione introduttiva alla “Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia” evidenzia che *“le autorità degli Stati membri, tra cui le autorità nazionali di regolamentazione, le autorità di regolamentazione del settore finanziario e le autorità garanti della concorrenza, hanno un interesse diretto nell'andamento del mercato e apportano un contributo essenziale alla comprensione dell'evoluzione del mercato di loro competenza”*;
- la Relazione introduttiva alla “Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1227/2011 e (UE) 2019/942 per migliorare la protezione dell'Unione dalla manipolazione del mercato nel mercato dell'energia all'ingrosso” evidenzia, altresì, che la crisi energetica ha messo in luce, fra l'altro, la *“necessità di un solido monitoraggio del mercato dell'energia per una migliore protezione dagli abusi di mercato”* e che, conseguentemente, *“per garantire che i mercati si comportino in modo competitivo e che i prezzi siano fissati in modo trasparente, sarà potenziata la capacità dei regolatori di monitorare l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia”*.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il NER distingue tre differenti attività svolte su tre differenti mercati dell'energia all'ingrosso ossia:
 - il dispacciamento *per zona di offerta e per periodo di regolazione degli sbilanciamenti* (ossia *per quartodora* a decorrere dall'1 gennaio 2021, salvo deroga sino all'1 gennaio 2025) svolto nel mercato del giorno prima e nel mercato infragiornaliero, ossia *dal giorno prima fino a mezzora prima del tempo reale* (a decorrere dall'1 gennaio 2026, salvo deroga sino all'1 gennaio 2029), con l'obiettivo di massimizzare *“la abilità di tutti i partecipanti al mercato di gestire gli sbilanciamenti”* (e quindi *“le opportunità di tutti i partecipanti al mercato di contrattare scambi interzonali e intrazonali in maniera non discriminatoria e il più vicino possibile al tempo reale”*) e di assicurare *“a tutti i partecipanti al mercato la possibilità di accesso al mercato a titolo individuale o per aggregazione”*;
 - il bilanciamento *per area del prezzo di sbilanciamento* (ossia *per zona di offerta*) e *per periodo di regolazione degli sbilanciamenti* (ossia *per*

quartodora dall'1 gennaio 2021, salvo deroga sino all'1 gennaio 2025) svolto nel mercato (dell'energia) di bilanciamento *da mezzora prima del tempo reale* (a decorrere dall'1 gennaio 2026 salvo deroga sino all'1 gennaio 2029) *fino al tempo reale* con l'obiettivo di assicurare il rispetto del *vincolo di bilanciamento*;

- il ridispacciamento *per nodo della rete di trasmissione e per periodo di regolazione degli sbilanciamenti* (ossia *per quartodora* dall'1 gennaio 2021, salvo deroga sino all'1 gennaio 2025) svolto nel mercato di ridispacciamento dopo il mercato del giorno prima, dopo il mercato infragiornaliero ed, eventualmente, dopo il mercato (dell'energia) di bilanciamento con l'obiettivo di assicurare il rispetto dei *vincoli di sistema* (per esempio, la costituzione/ricostituzione di margini minimi di riserva di potenza attiva o di potenza reattiva o la risoluzione delle congestioni per violazioni di limiti di tensione, di corrente di cortocircuito o di corrente in termini di portata al limite termico);
- ognuna di queste tre attività e dei rispettivi mercati dell'energia all'ingrosso ha una (almeno parzialmente) differente disciplina nel NER che offre allo Stato Membro e all'autorità nazionale di regolazione un insieme (almeno parzialmente) differente di strumenti con cui rimediare ex ante o ex post a imperfezioni del disegno del mercato, a livelli di concorrenza inefficaci o a manipolazioni del mercato; la differente disciplina è ravvisabile anche dal combinato disposto del NER (che regola tutti i mercati dell'energia all'ingrosso), della NED (che regola l'approvvigionamento dei servizi ancillari con criteri di mercato), del CACM (che regola il mercato del giorno prima e il mercato infragiornaliero) e dell'EBGL (che regola il mercato di bilanciamento);
- ognuno dei tre suddetti mercati dell'energia all'ingrosso è suddiviso in segmenti in cui è possibile negoziare molteplici prodotti energetici all'ingrosso con consegna a breve termine (nessuno è veramente in tempo reale) tramite asta o tramite contrattazione continua;
- i segmenti di mercato in contrattazione continua sono rappresentati dalle sessioni in negoziazione continua del mercato infragiornaliero e, di fatto, dal prodotto *Direct Activation manual Frequency Restoration Reserve – DA mFRR* (o dal suo attuale omologo rappresentato dalla gestione in tempo reale della riserva pronta);
- con riferimento al dispacciamento zonale, i segmenti di mercato ad asta sono rappresentati dal mercato del giorno prima e dalle sessioni ad asta del mercato infragiornaliero;
- con riferimento al bilanciamento, i segmenti di mercato ad asta sono rappresentati dai mercati dell'energia di bilanciamento da *Replacement Reserve - RR* (transitoriamente la piattaforma europea TERRE sino all'uscita di Terna prevista per l'anno 2025), da *Scheduled Activation manual Frequency Restoration Reserve – SA mFRR* (transitoriamente le attivazioni di riserva rotante su MB, sino all'entrata di Terna nella piattaforma europea MARI) e da *automatic Frequency Restoration Reserve - aFRR* (in prospettiva con il rientro di Terna nella piattaforma europea PICASSO);

- con riferimento al ridispacciamento, i segmenti di mercato ad asta sono rappresentati da MSD ex ante e da MB (al netto delle attivazioni di riserva pronta, di riserva rotante e di riserva secondaria);
- i mercati ad asta con consegna a breve termine svolgono un ruolo importante per il funzionamento del sistema elettrico nazionale, in quanto, a differenza dei mercati in negoziazione continua, concentrano la liquidità in momenti cardine della programmazione delle unità di generazione e/o di accumulo dispacciabili dal TSO, tenendo conto dei differenti tempi di piena attivazione delle differenti tecnologie in differenti stati di esercizio, e pertanto formano dei prezzi di equilibrio più affidabili;
- è importante che l'informazione sintetica veicolata da questi mercati, attraverso i prezzi di equilibrio dei loro prodotti standard, rifletta i fondamentali economici nell'orizzonte temporale rappresentato dall'anticipo con cui l'asta si svolge rispetto al tempo reale;
- i mercati ad asta si possono distinguere in due categorie in base alla regola di pricing adottata: mercati ad asta a prezzo uniforme e mercati ad asta a prezzo discriminatorio;
 - i primi includono: il mercato del giorno prima, le sessioni ad asta del mercato infragiornaliero, i mercati dell'energia di bilanciamento da RR, da SA mFRR e da aFRR;
 - i secondi, invece, includono: MSD ex ante e MB (al netto delle attivazioni di riserva pronta, di riserva rotante e di riserva secondaria).

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- la deliberazione 60/2024/R/eel – che ha concluso l'istruttoria avviata con la deliberazione 475/2023/R/eel per approfondire le cause e per individuare possibili soluzioni in merito alle anomalie riscontrate nella formazione dei prezzi di sbilanciamento a seguito dell'avvio della partecipazione del sistema italiano alla piattaforma europea PICASSO – ha dato mandato agli uffici competenti dell'Autorità di approfondire, nell'ambito del monitoraggio ai sensi del TIMM e con la cooperazione di Terna, gli standard e il processo di approvvigionamento delle riserve negli ultimi anni, giustificando la tendenza di riduzione preliminarmente identificata nell'ambito della istruttoria conclusa dalla suddetta deliberazione e verificando il rispetto dei requisiti del SOGL, del NER, del *Frequency Control Block Operational Agreement (LCBOA)* e del Codice di Rete di Terna;
- questi approfondimenti forniranno gli elementi necessari per una corretta valutazione degli esiti del mercato (dell'energia) di bilanciamento (per i prodotti energetici all'ingrosso negoziati ad asta a prezzo uniforme).

RITENUTO CHE SIA OPPORTUNO:

- avviare un'indagine conoscitiva per valutare gli esiti dei mercati elettrici nazionali ad asta con consegna a breve termine nel periodo 2023-2024;
- valutare, sulla base di tali esiti, le possibili linee di intervento in termini di ulteriori misure di carattere regolatorio, di *enforcement* e/o di proposta normativa nonché di possibile segnalazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di eventuali profili di violazione della disciplina della concorrenza;
- attribuire la responsabilità dello svolgimento dell'indagine conoscitiva al Responsabile della Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia

DELIBERA

1. di avviare un'indagine conoscitiva per valutare gli esiti dei mercati elettrici nazionali ad asta con consegna a breve termine, nel periodo 2023-2024, nei termini di cui in motivazione;
2. di attribuire la responsabilità dello svolgimento dell'indagine conoscitiva al Responsabile della Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia;
3. di prevedere la chiusura dell'istruttoria entro il 30 giugno 2025 e la pubblicazione di un rapporto di indagine:
 - entro il 31 marzo 2025 per la valutazione degli esiti del mercato del giorno prima e delle sessioni ad asta del mercato infragiornaliero;
 - entro il 30 giugno 2025 per la valutazione degli esiti del mercato (dell'energia) di bilanciamento, tenendo debitamente conto anche dei risultati degli approfondimenti in corso ai sensi della deliberazione 60/2024/R/eel;
4. di valutare successivamente, anche in esito ai risultati conseguiti entro le tempistiche di cui al punto precedente, l'estensione dell'indagine alla valutazione degli esiti dei mercati di ridispacciamento, come specificato nella motivazione;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

8 ottobre 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini